CAMERA DEI DEPUTATI N. 6141-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 giugno 1999 (v. stampato Senato n. 4021)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(JERVOLINO RUSSO)

E DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(CARDINALE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 17 giugno 1999

(Relatore: **MASSA**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 6 luglio 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 6141;

rilevato che, mentre le disposizioni del decreto-legge nel testo presentato dal Governo sono accomunate dall'intento specifico di assicurare la copertura finanziaria delle agevolazioni tariffarie per le spese postali di propaganda elettorale e l'efficienza delle operazioni relative alle consultazioni elettorali del giugno 1999, ulteriori finalità sono perseguite dalle disposizioni introdotte dal Senato in sede di conversione, in quanto esse introducono norme applicabili anche alle future consultazioni elettorali (ci si riferisce agli articoli 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*), prevedono una rideterminazione dei contributi a province e comuni per gli anni 1998 e 1999 (articolo 2-*bis*) e dispongono un finanziamento dei maggiori oneri per l'attuazione degli interventi relativi all'edilizia scolastica (articolo 2-*ter*);

rilevato inoltre come non appare conforme alle esigenze di un corretto metodo della legislazione introdurre nell'ambito di un provvedimento necessitato ed urgente norme che producono effetti durevoli nell'ordinamento giuridico;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi del comma 6 del citato articolo 16-*bis*:

sotto il profilo della specificità ed omogeneità delle disposizioni

siano soppressi gli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, inseriti in sede di conversione, che riguardano i settori della finanza locale e dell'edilizia scolastica al fine di garantire i necessari requisiti di omogeneità e specificità del decreto-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 e all'articolo 96-*bis* del regolamento;

sia ripristinato il testo originario dell'articolo 2, comma 2, concernente la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla retribuzione del personale del Ministero dell'interno, limitando l'ambito di applicazione dell'intervento alla rimunerazione delle prestazioni rese solo in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1-*ter*, con riguardo in particolare alla necessità dell'intervento con legge, sia verificato l'effettivo contenuto precettivo della disposizione che attribuisce ai comuni la facoltà di organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle urne elettorali in quanto ricomprese tra le iniziative che già attualmente l'ente può assumere nell'ambito della propria autonomia;

sia riformulato l'articolo 1-*quater* in modo da chiarire le modalità per aumentare per le elezioni suppletive gli spazi per le affissioni assegnati ai candidati, nel rispetto delle stesse disponibilità complessive. Essendo la ripartizione già effettuata in base alla normativa vigente in parti uguali, a parità di disponibilità complessive gli spazi sono aumentati o ridotti automaticamente, in relazione al numero degli aventi diritto, non appare chiara, dunque, la portata innovativa di tale norma né come possa configurarsi un aumento degli spazi per le elezioni suppletive rispetto a quelle generali a favore dei candidati, per il collegio uninominale.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

considerato che la regolamentazione della propaganda elettorale dettata dall'articolo 1 della legge n. 515 del 1993 sembra essere già attualmente suscettibile di applicazione alle elezioni suppletive, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire se tale disposizione intenda esplicitare l'applicazione della disciplina recata dal citato articolo 1 alle elezioni suppletive stesse, in tal caso inserendo l'avverbio « anche »; con riferimento al medesimo articolo, considerato che esso si riferisce al solo articolo 1 della legge n. 515 – potendo pertanto condurre all'esclusione dell'applicazione delle altre norme recate dalla medesima legge – valuti la Commissione l'opportunità di individuare l'esatta portata della disposizione per evitare dubbi interpretativi ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale » (C. 6141);

esaminato in particolare l'articolo 1 del decreto-legge;

premesso che:

le agevolazioni tariffarie per l'invio di materiale elettorale ai singoli cittadini costituiscono un supporto importante a garanzia dell'informazione per un più consapevole esercizio del diritto di voto;

è opportuno estendere con urgenza al 1999 dette agevolazioni;

tenuto conto:

di quanto dispone l'articolo 41, comma 1, della legge n. 448 del 1998 per la concessione di tali agevolazioni tariffarie e della successiva evoluzione legislativa, tuttora in via di definizione;

dell'attuale veste giuridica della Poste italiane SpA e della disciplina definita in sede di trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva 97/67/CE sui servizi postali comunitari;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

il Governo, in sede di emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 97/67/CE sui servizi postali comunitari, già esaminato dalla Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, valuti l'opportunità di adeguare le norme di cui all'articolo 16, che – nello schema di decreto trasmesso all'esame parlamentare – prevede l'abrogazione di tutte le forme di franchigia, di esenzione e di riduzione dei diritti postali, per rendere effettive le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 131 del 1999 ed evitare il rischio che le stesse rimangano inefficaci.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di ripristinare l'originario testo del comma 2 dell'articolo 2, eliminando le modifiche introdotte dal Senato, che estendono lo stanziamento di spesa ad attività diverse da quelle elettorali.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	*Identico.*

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1999, N. 131

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-*bis*. – *1.* All'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

"*5*-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate".

ART. 1-*ter*. – *1.* All'articolo 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

"*1*-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali".

ART. 1-*quater*. – *1.* All'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti" ».

All'articolo 2:

al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini della remunerazione delle prestazioni per turnazioni e reperibilità del personale dell'Amministrazione civile dell'interno rese anche in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, è integrato, per il solo anno 1999, dell'importo di lire 750 milioni »; *al secondo periodo, le parole:* « Ministero medesimo » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero di grazia e giustizia ».

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1999, N. 131

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-*bis*. – *1.* Il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito per l'anno 1999 alle province ed ai comuni interessati nella misura del 60 per cento.

2. I contributi ordinari spettanti per l'anno 1999 a ciascuna provincia ed a ciascun comune sono ridotti nella misura dello 0,1 per cento dei contributi di parte corrente attribuiti nell'anno 1998.

3. Il Ministero dell'interno comunica alle province ed ai comuni i contributi ordinari loro spettanti per l'anno 1999, a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sulla base delle predette comunicazioni le province ed i comuni provvedono alle necessarie variazioni di bilancio.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

ART. 2-*ter*. – *1.* Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata l'ulteriore spesa in favore delle province di lire 80 miliardi per l'anno 2000 e di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

2. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune nel triennio 1993-1995 per il finanziamento degli istituti scolastici così come determinate dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 40.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2000 e 2001 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 36.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 19.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, e quanto a lire 44.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 21.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione ».

(segue: testo della Commissione)

Decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 112 del 15 maggio 1999.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni urgenti in materia elettorale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la copertura finanziaria, per l'anno 1999, delle agevolazioni tariffarie previste per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda durante le consultazioni elettorali e l'efficienza delle operazioni connesse alle elezioni amministrative ed europee del 13 giugno 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Per le agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso alle Poste italiane S.p.a. della somma di lire 45 miliardi per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per l'anno finanziario 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lire 18,4 miliardi e al Ministero degli affari esteri per lire 26,6 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO 1.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

1. Il Ministero dell'interno, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, è autorizzato a prorogare, con effetto dal 1° luglio 1999 e per un periodo massimo di sei mesi, il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del centro elaborazione dati della Direzione generale dell'Amministrazione civile, per consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e per assicurare il più funzionale assolvimento degli adempimenti connessi con le consultazioni elettorali del 13 giugno 1999.

2. Ai fini della remunerazione delle prestazioni del personale dell'Amministrazione civile dell'interno **in servizio presso il Servizio informatica della Direzione generale di cui al comma 1,** rese in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo **nazionale** di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, è integrato, per il solo anno 1999, dell'importo di lire 150 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO **1-*bis***.

1. All'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

« 5-*bis*. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate ».

ARTICOLO **1-*ter***.

1. All'articolo 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

« 1-*bis*. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali ».

ARTICOLO **1-*quater***.

1. All'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti ».

ARTICOLO 2.

1. *Identico.*

2. Ai fini della remunerazione delle prestazioni **per turnazioni e reperibilità** del personale dell'Amministrazione civile dell'interno rese **anche** in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, è integrato, per il solo anno 1999, dell'importo di lire **750** milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità

(segue: testo del decreto-legge)

del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero **di grazia e giustizia.**

ARTICOLO **2-*bis*.**

1. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito per l'anno 1999 alle province ed ai comuni interessati nella misura del 60 per cento.

2. I contributi ordinari spettanti per l'anno 1999 a ciascuna provincia ed a ciascun comune sono ridotti nella misura dello 0,1 per cento dei contributi di parte corrente attribuiti nell'anno 1998.

3. Il Ministero dell'interno comunica alle province ed ai comuni i contributi ordinari loro spettanti per l'anno 1999, a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sulla base delle predette comunicazioni le province ed i comuni provvedono alle necessarie variazioni di bilancio.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

ARTICOLO **2-*ter*.**

1. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata l'ulteriore spesa in favore delle province di lire 80 miliardi per l'anno 2000 e di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

2. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune nel triennio 1993-1995 per il finanziamento degli istituti scolastici così come determinate dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 40.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2000 e 2001

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
JERVOLINO RUSSO, *Ministro dell'interno.*
CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 36.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 19.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, e quanto a lire 44.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 21.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6141A
Lire 1000